

Stress sul lavoro ora si fa sul serio

La data del 31 dicembre 2010, fissata dal Tu sicurezza come decorrenza dell'obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione del nuovo rischio e non come termine per le stesse attività (cioè come data di conclusione di tutte le operazioni, sia di valutazione rischi che di adozione delle misure di prevenzione). Lo ha precisato la commissione consultiva permanente dettando le istruzioni operative al nuovo obbligo introdotta per i datori di lavoro, pubblici e privati (**ministero del lavoro** nota protocollo n. 23692/2010).

Di proroga, in proroga. Al via, dunque, l'obbligo di valutazione del rischio «stress lavoro-correlato». Di proroga in proroga, è arrivata al capolinea la gestione del «nuovo» rischio, quello appunto da stress. Nuovo per modo di dire. Perché tale rischio deve ritenersi già rientrare nell'operazione di valutazione e prevenzione fin dall'entrata in vigore del dlgs n. 626/1994 (la vecchia «626»), che considerava l'esigenza di valutare «tutti» i rischi, compresi quelli di natura psicosociale. Tuttavia, il rischio «stress lavoro correlato» ha fatto ufficiale esordio in occasione della prima stesura del Tu sulla sicurezza lavoro, approvato dal dlgs n. 81/2008. E si trova esplicitato anche il riferimento ai principi dell'accordo europeo 8 ottobre 2004. Successivamente, le modifiche del dlgs n. 106/2009 hanno stabilito che la valutazione del rischio deve essere effettuata nel rispetto di specifiche indicazioni da elaborarsi a cura della commissione consultiva permanente e che il nuovo obbligo di valutazione

del rischio stress, per aziende e pubbliche amministrazioni, decorreva dal 1° agosto 2010. La legge di conversione della manovra correttiva (dl n.

78/2010), infine, ha previsto la proroga al 31 dicembre, ritenendola necessaria anche perché non ancora erano state pubblicate (all'epoca) le linee guida per le aziende. La commissione, infatti, in estate aveva elaborato solo una bozza di documento, condiviso da tutte le parti datoriali, sulla base di principi di valutazione ispirati a criteri di semplicità e con un approccio di tipo oggettivo. Le regioni e l'Ispe, però, non avevano condiviso del tutto tale impostazione, chiedendo piuttosto metodi di valutazione più complessi e basati su criteri soggettivi. Il disaccordo sfociava in una temporanea sospensione dei lavori della commissione.

Così è arrivato l'ulteriore slittamento dei termini di entrata in vigore del nuovo obbligo dal 1° agosto al 31 dicembre, per via di un'estensione della proroga già prevista (dal dl n. 78/2010) per il settore pubblico «a fronte delle problematiche di carattere organizzativo», anche per i datori di lavoro privati.

Si parte a dicembre. Le istruzioni della commissione permanente rappresentano il livello minimo di attuazione del nuovo obbligo. Se osservate, dunque, escludono la sanzionabilità. Interessano tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, indicando una metodologia applicativa basata su due fasi consequenziali: la prima necessaria e dovuta da tutti i datori di lavoro; la seconda eventuale (consequenziale agli esiti della prima fase).

L'aspetto chiarito più interessante è il «termine» del 31

dicembre 2010. La commissione, infatti, ha precisato che tale data (generalmente indicata come data di decorrenza del nuovo obbligo) deve essere intesa come data «di avvio» delle attività di valutazione.

Cioè, come data di inizio delle fasi di valutazione della presenza del rischio stress di cui il datore di lavoro dovrà rendere conto nel documento di valutazione rischi. In particolare, la commissione ha spiegato che la programmazione temporale delle attività di valutazione e l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione rischi. E che gli organi di vigilanza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, dovranno tenere conto di tali decorrenza e programmazione temporale.

Successivamente, è ovvio, il datore di lavoro dovrà rendere conto anche della data finale e dei risultati conseguiti da tutta l'operazione di valutazione dei rischi. La commissione, inoltre, ha anche precisato che di tanto terranno conto gli ispettori in sede di vigilanza dando un sospiro di sollievo non solo alle imprese (e pubbliche amministrazioni) ma pure ai loro rispettivi consulenti.